

Roma, 19 gennaio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_02

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Enunciazione del finanziamento soci nell’aumento di capitale senza registro**

La delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile a imposta di registro anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del finanziamento non registrato, poiché l’imputazione a capitale determina la cessazione degli effetti contrattuali del finanziamento in ragione dell’aumento di capitale, configurandosi, quindi, la causa di non imponibilità prevista dall’art. 22 comma 2 del DPR 131/86, che, per l’appunto, esclude l’applicabilità dell’imposta di registro quando gli effetti della disposizione enunciata sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 1960, pubblicata ieri. Si consolida, così, l’orientamento di legittimità (Cass. 8 febbraio 2023 nn. 3841 e 3839) che esclude la possibilità di applicare l’imposta di registro sul finanziamento soci in forma verbale, enunciato nella delibera di aumento di capitale, posto che l’atto enunciato (il finanziamento) cessa i suoi effetti proprio in corrispondenza dell’atto enunciante (aumento di capitale; si veda “Finanziamento soci enunciato senza imposta di registro” del 9 febbraio 2023). Si ricorda che l’art. 22 del DPR 131/86 sancisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Inoltre – precisa la norma – se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione per l’omessa registrazione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86. Per applicare l’imposta di registro all’atto enunciato, l’art. 22 del DPR 131/86 richiede: - la concreta citazione, in un altro atto da registrare, di un atto non registrato; - che i due atti siano realizzati dalle stesse parti; - limitatamente ai contratti verbali, che gli effetti delle disposizioni enunciate non siano già cessati o non cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. Facendo applicazione di questa disposizione, l’Agenzia delle Entrate pretendeva nel caso di specie il pagamento dell’imposta di registro del 3% sul finanziamento soci “emerso” (enunciato) nel verbale della delibera di aumento di capitale della società. La Cassazione, nella sentenza in commento, nega però la possibilità di applicare l’imposta sull’atto enunciato evidenziando l’assenza, nel caso di specie, della condizione che richiede la permanenza degli effetti del contratto enunciato (finanziamento, nella specie) anche dopo l’enunciazione. Infatti – spiega la Corte – nel caso in esame il finanziamento enunciato nel verbale assembleare ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma a suo tempo versata dal socio alla società, determinando l’estinzione per compensazione (prima ancora che per rinuncia) dell’obbligazione di restituzione gravante sulla società verso il socio, “se non

anteriamente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell'atto enunciante". Il contratto di mutuo (cui è riconducibile il finanziamento), ai sensi dell'art. 1813 c.c. è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro; questa ultima non è, quindi, un effetto del contratto, ma l'atto che lo perfeziona e ne fa scattare gli effetti (ovvero, essenzialmente: obbligo di restituire il denaro e, se il contratto è oneroso, di pagare gli interessi). Per questo, la cessazione degli effetti del finanziamento è riconducibile proprio all'atto enunciato (come previsto dall'art. 22 comma 2 del DPR 131/86), dato che l'estinzione dell'obbligo di restituzione (in capo alla società) scatta con il mutamento della causa per cui il denaro è stato consegnato che avviene in forza della delibera di aumento di capitale. In particolare, come già ammesso in giurisprudenza, si estinguono per compensazione (cfr. Cass. n. 6711/2009): - i crediti vantati dai soci per i finanziamenti; - i debiti di conferimento che il socio ha verso la società. Per questi motivi, non è possibile applicare l'imposta di registro per "enunciazione", in quanto non è rispettata la condizione prevista dall'art. 22 comma 2 del DPR 131/86, in quanto gli effetti del finanziamento (atto enunciato) cessano proprio con l'aumento di capitale (atto enunciante). Tali principi non sono contraddetti, ma piuttosto implicitamente confermati, dalle Sezioni Unite 24 maggio 2023 n. 14432, posto che in quel caso, invece, vi era stata una parziale imputazione del finanziamento ad aumento di capitale, sicché il mutuo non aveva cessato i propri effetti (si veda "Responsabile in solido il notaio per l'imposta di registro sugli atti enunciati" del 25 maggio 2023).

Fonte: Anita Mauro, "Enunciazione del finanziamento soci nell'aumento di capitale senza registro", Eutekne del 19 gennaio 2024

➤ Sull'identità digitale si prepara la soluzione europea al wallet

Salvo imprevisti dell'ultima ora, avremo a breve una riforma del regolamento Ue 910/2014 (cosiddetto Reg-Eidas) in materia di identificazione elettronica. Il regolamento Eidas 2 ambisce a istituire il «quadro per un'identità digitale europea». Premesso che l'identità personale preesiste, come diritto fondamentale innato, della persona, il suo riconoscimento giuridico non è (ancora) prerogativa dell'Ue ma di ciascuno degli Stati membri, secondo i diversi ordinamenti. La cosiddetta identità digitale europea attiene dunque, piuttosto che al contenuto, o al riconoscimento del diritto all'identità, alla dimostrazione dell'identità stessa, cioè alla «identificazione» della persona nel contesto delle relazioni mediate da tecnologie digitali. L'espressione «identità digitale europea» richiama quindi un quadro di regole, armonizzato a livello europeo, dirette a semplificare l'identificazione tramite tecnologie digitali, per accedere a risorse e servizi, pubblici e privati, nel mercato Ue. La riforma mira a irrobustire tale quadro normativo, introducendo alcuni importanti obblighi e principi. Gli Stati membri avranno il dovere, non più la facoltà, di predisporre strumenti di identificazione digitale (cosiddetti portafogli europei di identità digitale) secondo regole tecniche armonizzate e sotto il controllo della Commissione, e dovranno accettare l'identificazione digitale transfrontaliera da parte di chiunque, quando effettuata con tali strumenti. I privati dovranno rendere accessibili i propri servizi digitali anche mediante wallet, laddove la previa identificazione sia prevista per legge o per contratto. L'utilizzo del wallet da parte degli utenti dovrà rimanere facoltativo e gratuito, consentire l'uso di pseudonimi e la divulgazione selettiva dei dati. Le ultime modifiche apportate alla proposta di regolamento rafforzano opportunamente queste libertà: il wallet non dovrà essere mezzo esclusivo di identificazione per l'accesso ad una risorsa, né il suo mancato utilizzo potrà tradursi in una restrizione o uno svantaggio per godere dei servizi offerti da soggetti pubblici o privati o per l'accesso al mercato del lavoro o per l'esercizio delle libertà economiche. Il wallet sarà dotato di funzionalità aggiuntive; potrà infatti essere usato per condividere altre informazioni, come patente di guida o certificazioni

professionali, o altri documenti, come abbonamenti o biglietti, nonché servire per la firma digitale. Il sistema wallet coinvolge un articolato ecosistema: anzitutto, gli Stati membri, che devono garantire l'emissione di almeno un wallet nazionale. L'emittente può essere direttamente lo Stato, un soggetto incaricato dallo Stato o un emittente indipendente il cui wallet sia conforme a regolamento. Poi vi sono le parti (siti e piattaforme web) che si affidano al wallet per fornire i propri servizi: dovranno registrarsi presso lo Stato di stabilimento, dichiarando l'uso previsto per il wallet. Ancora, vi sono i prestatori di servizi fiduciari, ossia quei soggetti che già oggi forniscono i certificati di firma elettronica e che con Eidas 2.0. certificheranno anche informazioni e documenti tramite wallet. L'articolazione della rete dei soggetti coinvolti complica l'individuazione di business model sostenibili e che garantiscano un mercato accessibile. Si prevede infatti che mentre la registrazione delle parti che si affidano al wallet, e la prestazione di servizi fiduciari, possa avvenire dietro corrispettivo, l'emissione e l'utilizzo del wallet siano gratuiti per le persone fisiche, con costo a carico degli Stati. Con un duplice rischio: che la rete di emittenti resti dipendente dal sussidio statale, piuttosto che selezionata in funzione di criteri di mercato, e che il wallet (nazionale) diventi di fatto lo strumento egemone per l'identificazione online, stante la gratuità e le funzionalità aggiuntive esclusive. In Italia, il passaggio al wallet europeo dovrà tener conto dei regimi di identificazione elettronica già esistenti: la carta d'identità elettronica (Cie) e il sistema pubblico di identità digitale (Spid). Mentre la Cie è la versione digitale del documento di identità fisico (ministero Interni), lo Spid è rilasciato da vari intermediari privati (oggi nove). A tali sistemi si aggiunge la Carta nazionale dei servizi (Cns), senza valenza europea, ma che pure serve a identificarsi presso la Pa. La scelta italiana, oltre ad aver ingenerato confusione a causa della possibilità di optare tra diversi sistemi senza averne chiare tutte le implicazioni, si è fondata sull'urgenza di dotare il Paese di un'identità digitale, puntando sul sistema Spid, la cui tenuta economica è stata però di recente messa in dubbio, nonostante abbia superato i 36,5 milioni di identità erogate. La strategia per la versione italiana del wallet europeo appare dunque ancora incerta. Molto c'è da fare anche a livello europeo: l'accordo politico su Eidas 2.0. va approvato da Parlamento e Consiglio e gli standard dell'infrastruttura tecnica in grado di supportare wallet interoperabili ed intuitivi sono ancora in fase di individuazione. Le scelte - politiche, legislative, tecniche - per questa trasformazione dovrebbero avere obiettivi chiari, evitando soluzioni contingenti. Quello dichiarato è bilanciare sicurezza e privacy, costante della digitalizzazione. Ma c'è qualcosa in più che non andrebbe perso di vista. Il nodo risiede nella creazione di identità digitali che siano affidabili, sostenibili economicamente e che al contempo non creino un sistema in cui la verifica dell'identità giuridica diventi regola e non eccezione. È importante, infatti, non solo salvaguardare, ma anche facilitare il mantenimento della natura poliedrica dell'identità online, che comporta il ricorso a pseudonimi, la scelta di non divulgazione o divulgazione selettiva delle informazioni, la possibilità di aggiornamento e rettifica veloce dei propri dati, che possono variare nel tempo o essere registrati in modo errato. E tutto questo non solo per gli utenti esperti, ma per tutti i cittadini.

Fonte: Sara Garsia e Alfonso Papa Malatesta, *“Sull'identità digitale si prepara la soluzione europea al wallet”*, Il Sole 24 Ore dell'16 gennaio 2024.

➤ **La Srl e il mandato fiduciario al socio «oltre» le sue quote**

Una persona fisica è proprietaria di una quota di una società a responsabilità limitata in "chiaro", in piena proprietà, e attraverso un mandato fiduciario detiene la nuda proprietà del resto delle quote sociali e, quindi, del 100 per cento. La società va considerata unipersonale,

con le relative comunicazioni al Registro delle imprese? Sembra che al Registro delle imprese non sia possibile procedere in tal senso.

Nel caso descritto dal lettore, non è possibile considerare unipersonale la società a responsabilità limitata, e appare corretto l'atteggiamento mostrato dal Registro delle imprese. Il rapporto fiduciario, innestandosi sul mandato senza rappresentanza (articolo 1705 del Codice civile), regola, infatti, i rapporti interni tra società fiduciaria e fiduciante, e non rileva nei confronti dei terzi. In questo ambito, il soggetto a cui imputare diritti e obblighi societari dev'essere solo il titolare formale (fiduciario), e i rapporti di intestazione fiduciaria non rilevano per l'organizzazione societaria, vigendo, nel campo del diritto societario, il principio dell'apparenza del diritto nell'esercizio dei diritti sociali (Tribunale di Milano, sentenza 22 aprile 2011, n. 5635). Alla luce di tale principio, si spiega la ragione per la quale le norme che regolano l'esercizio del diritto di voto assegnano "di regola" la titolarità dello stesso e dei diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni ai soggetti che le detengono formalmente (per esempio, creditore pignoratizio, usufruttuario e soggetto la cui qualità di socio risulta iscritta nel Registro delle imprese), non rilevando mai i rapporti di mandato interni inerenti alla gestione dei diritti e agli obblighi di ritrasferimento. Il negozio fiduciario, inoltre, è connotato dal collegamento tra due negozi: uno di carattere esterno, realmente voluto dalle parti con efficacia verso i terzi (compresi i rapporti inerenti al Registro delle imprese); l'altro di carattere interno e obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio. Esso integra, perciò, una interposizione reale di persona (Cassazione, sentenza 6 maggio 2005, n. 9402).

Fonte: A cura di Albino Leonardi, "La Srl e il mandato fiduciario", Il Sole 24 Ore, L'Esperto risponde del 15 gennaio 2024.

➤ La corretta valutazione di immobili donati al trust

Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali, istituiti per assistere disabili gravi, sono deducibili dal reddito. Vorrei sapere con quali criteri si può documentare una donazione immobiliare.

Se l'oggetto della liberalità a favore del trust è costituito da un bene in natura, l'amministrazione finanziaria ha precisato che, ai fini del limite di deducibilità riconosciuta a favore del donante dall'articolo 6, comma 9, della legge 112/2016, occorre fare riferimento al valore normale del bene (ex articolo 9 del Tuir, Dpr 917/1986), inteso come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati. In alternativa, laddove non sia possibile desumere la consistenza del valore in base ai criteri illustrati, viene ritenuta valida la stima di un perito, avendo cura, in ogni caso, di circostanziare, nell'atto di donazione, le finalità della liberalità.

Fonte: A cura di Alfredo Calvano e Attilio Calvano, "La corretta valutazione di immobili donati al trust", Il Sole 24 Ore, L'Esperto risponde del 15 gennaio 2024.

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria
